



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**DISEGNO DI LEGGE N.06/2014 DEL 02/04/2014**

**"MODIFICHE ALL'ART.24, CO.7, 8 E 9, DELLA LEGGE  
REGIONALE N.4/2010 S.M.I"**





# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AL WELFARE  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA  
UFFICIO RAPPORTI ISTITUZIONALI

Codice cifra: AOS/SDL/2014/\_\_\_\_\_

## **Relazione allo schema di disegno di legge regionale – SDL "MODIFICHE ALL'ART. 24, CO. 7, 8 E 9, DELLA LEGGE REGIONALE N. 4/2010 S.M.I."**

Il D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 s.m.i., recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" e da ultimo modificato con L. 189/2012, con riferimento alla formazione obbligatoria posta in capo ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere del S.S.N., all'art. 3-bis, comma 4, stabilisce che: *"I direttori generali nominati devono produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale e in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo 16-ter, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale. I contenuti, la metodologia delle attività didattiche, la durata dei corsi, non inferiore a centoventi ore programmate in un periodo non superiore a sei mesi, nonché le modalità di conseguimento della certificazione, sono stabiliti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con decreto del Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"*.

Tuttavia, la Legge Regionale n. 4 del 25/2/2010 come modificata dalla L.R. n. 21 del 5/8/2013 e dalla successiva L.R. n. 33 del 22/10/2013 ha diversamente definito, all'art. 24, co. 7 ed 8, la predetta formazione obbligatoria, disponendo quanto segue:

*" 7. I candidati idonei alla nomina di Direttore generale inclusi nell'elenco di cui al comma 2 hanno l'obbligo di partecipare, qualora non lo abbiano già fatto, al corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, organizzato e attivato dalla Regione Puglia, ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 bis del d.lgs. 502/1992, con le modalità previste dall'articolo 25, ovvero ad analoghi corsi di formazione organizzati da altre regioni, anche in ambito interregionale e in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati, operanti nel campo della formazione manageriale.*

*8. La designazione dei direttori generali delle aziende e degli enti del SSR è effettuata dalla Giunta regionale attingendo dall'elenco regionale dei candidati idonei di cui al comma 2, ovvero da analoghi elenchi di candidati idonei delle altre regioni, previa verifica dell'avvenuta partecipazione, ovvero della partecipazione in corso, da parte del designato, al corso di formazione obbligatorio di cui al comma 7'.*



Appare evidente la difformità della normativa nazionale, che consente ai Direttori generali di frequentare il corso di formazione obbligatorio previsto dalla norma entro diciotto mesi dalla nomina (e dunque successivamente alla nomina stessa), rispetto alla normativa regionale, che viceversa prevede l'obbligatorietà del suddetto corso di formazione già per i candidati idonei alla nomina di Direttore generale inclusi nell'elenco regionale di idonei (co. 7) e pone la "*verifica dell'avvenuta partecipazione, ovvero della partecipazione in corso, da parte del designato, al corso di formazione obbligatorio di cui al comma 7*" come condizione per la designazione, e successiva nomina, del Direttore generale (co. 8).

Si rende pertanto necessario modificare i predetti commi 7 ed 8 dell'art. 24 L.R. 4/2010, adeguandoli al disposto della normativa nazionale vigente in materia di formazione obbligatoria dei Direttori generali.

A tal fine, si ritiene di poter prevedere unicamente una facoltà – e non viceversa un obbligo – di frequenza del corso di formazione *de quo* da parte dei candidati idonei alla nomina di Direttore generale ed inseriti nel relativo elenco regionale, attribuendo agli stessi al massimo una priorità rispetto agli altri aspiranti (e comunque fermo restando il subordine rispetto ai Direttori generali in carica) per la frequenza del predetto corso.

Si ritiene altresì di non poter legittimamente condizionare la designazione, e dunque la successiva nomina, dei Direttori generali alla partecipazione, in corso o già conclusa, ad eventuali corsi di formazione. Risulta quindi necessario l'adeguamento al disposto dell'art. 3-bis, comma 4 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., inserendo – dopo il comma 10 dell'art. 24 della L.R. 4/2010 – un apposito comma 11 con il quale espressamente si disponga che il Direttore generale nominato debba produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui all'art. 3-bis, comma 4 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i.

Si rappresenta il carattere di urgenza del presente schema di legge, anche alla luce della recente approvazione – con D.G.R. n. 184 del 19/2/2014 – dell'avviso pubblico per la formazione dell'elenco regionale degli idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende ed Enti del SSR della Regione Puglia, volto alla predisposizione, da parte di una Commissione di esperti appositamente costituita, di un elenco regionale del quale è indispensabile garantire la piena operatività.

Il presente SDL non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della L.R. 16 novembre 2001, n. 28.

L'ASSESSORE AL WELFARE  
(Elena Gentile)






# REGIONE PUGLIA

## ASSESSORATO AL WELFARE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA  
UFFICIO RAPPORTI ISTITUZIONALI

**SDL : "MODIFICHE ALL'ART. 24, CO. 7, 8 E 9, DELLA LEGGE REGIONALE N. 4/2010 S.M.I."**

Art. \_\_\_\_\_

**(Modifiche all'art. 24 L.R. 4/2010)**

1. Il comma 7 dell'art. 24 della L.R. 4/2010 è così sostituito:

*" I candidati idonei alla nomina di Direttore generale inclusi nell'elenco di cui al comma 2 hanno la facoltà – con priorità rispetto agli altri aspiranti e comunque in subordine rispetto ai Direttori generali in carica – di partecipare al corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, organizzato e attivato dalla Regione Puglia ai sensi del comma 4 dell'articolo 3-bis del D.lgs. 502/1992 e con le modalità previste dall'articolo 25 ".*

2. Il comma 8 dell'art. 24 della L.R. 4/2010 è così sostituito:

*" La designazione dei direttori generali delle aziende e degli enti del S.S.R. è effettuata dalla Giunta regionale attingendo dall'elenco regionale dei candidati idonei di cui al comma 2, ovvero da analoghi elenchi di candidati idonei delle altre regioni ".*

3. Dopo il comma 10 dell'art. 24 della L.R. 4/2010 è inserito il seguente comma 11:

*" Il Direttore generale nominato deve produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui all'art. 3-bis, comma 4 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. ".*

